

STATUTO

**"C.I.D.A.S. - COOPERATIVA
INSERIMENTO
DISABILI
ASSISTENZA
SOLIDARIETA' - SOC. COOP.
A
R.L. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - I.S."
IN SIGLA "C.I.D.A.S.,
CAMELOT, PERSONE IN
MOVIMENTO, LE
PAGINE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA BOLOGNA 389
Numero REA: FE - 105197
Codice fiscale: 00463980383
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C"
AL N. 2529/2042
DI REPERTORIO

TITOLO I*

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita con sede nel territorio del Comune di Ferrara (FE), una Società Cooperativa sotto l' denominazione "C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc. Coop. a r.l. Società Cooperativa Sociale - I.S.", e assume le sigle "C.I.D.A.S.", "Camelot", "Persone in Movimento", "Le Pagine" che potranno essere usate disgiuntamente e/o congiuntamente, ove la legge lo consente, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso. Essa potrà istituire, su delibera dei competenti organi, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II*

SCOPO-OGGETTO

Art. 3

Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di:

- ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso la gestione dei servizi e delle attività previste dall'articolo 1, lettera a) della legge 381/1991, diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale, nonché delle attività volte all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Philip Luciani *Direttore*
Neve

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno
- soddisfare al meglio la domanda di servizi, coniugando professionalità ed efficienza con il rispetto della soggettività degli utenti. Conseguire la massima capacità competitiva per acquisire e consolidare la leadership nella gestione diretta dei servizi
- collaborare e integrarsi con altre cooperative privilegiando nei rapporti il rigore imprenditoriale, per creare nuove opportunità di lavoro, per perseguire il rafforzamento della cooperazione nel mercato e lo sviluppo del suo ruolo sociale
- garantire ai soci e a tutti gli interlocutori la massima trasparenza delle scelte, delle procedure, dei contratti e della gestione, facendo di ciò - assieme ai principi di autonomia e competenza - il tratto caratterizzante della cooperativa
- impegnarsi per fare aumentare nella società il rispetto generalizzato della dignità umana. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 142/2001 - instaurano un rapporto di lavoro con la Cooperativa, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sottoscrivendo apposito contratto. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile, e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative disposti diversi dai soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a consorzi tra cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti.

Art. 4

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e senza finalità speculative,

ha per oggetto sociale:

A.:

- a) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - centri e strutture residenziali e semiresidenziali per l'assistenza qualificata a soggetti in condizioni di svantaggio sociale, psichico, fisico, economico e culturale quali, a titolo esemplificativo: case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura; case di riposo; case protette e case residenze per l'assistenza e il ricovero di persone autosufficienti e non; centri diurni di accoglienza e socializzazione; centri socio riabilitativi residenziali e diurni; centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità; laboratori dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato finalizzati al recupero sociale e lavorativo di disabili, minori, tossicodipendenti e soggetti comunque bisognosi; ambulatori e poliambulatori; laboratori per cure mediche e fisiche, analisi mediche, ricerche cliniche ed esami radiologici, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, provvedendo inoltre a tutte le necessarie attività di manutenzione, pulizia e sanificazione delle strutture ove la cooperativa svolge la propria attività.
- b) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - servizi di assistenza qualificata e riabilitazione a favore di anziani, minori, disabili, malati, tossicodipendenti e persone comunque bisognose, sia a domicilio, sia nelle strutture residenziali, semiresidenziali, case protette e case residenze, ospedali, case di cura e luoghi di soggiorno sociale e di villeggiatura ove fossero ospitati
- c) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - servizi di cura e assistenza domiciliare a favore di handicappati, tossicodipendenti, anziani, minori, disabili, malati e persone comunque bisognose, finalizzati in particolare al recupero dell'autonomia funzionale e alla socializzazione entro l'ambito domestico e familiare di origine, ivi compresi i servizi di portierato sociale
- d) organizzare e gestire, in proprio o per conto delle Istituzioni Pubbliche, servizi di trasporto e soccorso di persone inferme; servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria
- e) organizzare e gestire attività di natura educativa, ricreativa e di animazione rivolte in particolare a favore di minori, adolescenti, anziani, malati, disabili, tossicodipendenti e persone comunque bisognose di intervento sociale, allo scopo di favorire il miglioramento della qualità di vita e una corretta e completa integrazione sociale e culturale
- f) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - servizi educativi per l'infanzia
- g) organizzare e gestire corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio

Philip Lucian' D'ich...
Me...

3

per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni

- h) prestare a terzi servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; progettare, organizzare e gestire attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere
- i) progettare, organizzare e gestire asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, biblioteche, ludoteche, archivi e centri di documentazione e orientamento, attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico, sia extrascolastico e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza e alla formazione di soggetti di ogni età con particolare riguardo alla prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani, agli anziani e alle fasce deboli e svantaggiate
- j) progettare, organizzare e gestire centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, nonché ogni altro tipo di struttura e di attività culturale di interesse sociale e finalità educativa, quali a titolo meramente esemplificativo: mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza, al fine di soddisfare i bisogni informativi, comunicativi e di aggiornamento degli utenti in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno provvedendo ove necessario anche a riordinare, inventariare e catalogare raccolte di libri, riviste e documenti in genere, ovvero a curare la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti, studi, ricerche e pubblicazioni
- k) gestire servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati
- l) organizzare, coordinare, gestire e promuovere attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti e di insegnamento della lingua italiana come L2 (lingua seconda)
- m) gestire strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di

- soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, persone vittime di tratta, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera
- n) organizzare e gestire attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo
- o) organizzare e gestire attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione, attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere
- p) promuovere e gestire attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio
- q) organizzare, progettare e gestire attività di informazione, orientamento, assistenza e consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e sex worker e soggetti in difficoltà; progettare, organizzare e gestire attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali
- r) organizzare e gestire attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale
- s) elaborare e realizzare progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale
- t) produrre e diffondere, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, materiale informativo e documentario
- u) ideare e gestire progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria
- v) partecipare, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private; con enti di formazione

Thiep Lucia *Diede Bitarrelli*
Neven

pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale

B. :

in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati
2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali
3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro- forestali
4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose
5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio
6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano
7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recitazione di

parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcatore, formazioni di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici

8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la

promozione e la valorizzazione del turismo in genere nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini

10. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri di ogni attività connessa e complementare

11. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie

12. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati

13. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione

14. attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi

15. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio cani, gatti, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa

16. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione

17. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edili finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere

Roberto Luciani *Daniela Bittelli*
Werner

7

e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione

18. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati

19. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati

20. Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria

21. l'organizzazione e la gestione di servizi e attività connesse al decesso di pazienti in ambito ospedaliero e all'interno di presidi e residenze assistenziali e sanitarie; gestione diobitori e camere mortuarie, trasporto di salme, cadaveri, resti mortali e urne cinerarie.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate dalla Cooperativa qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La Cooperativa potrà, inoltre, partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali idonee a diffondere o rafforzare i principi del mutuo aiuto, della responsabilità sociale e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche dei soci o delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie .

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo sociale, e comunque attinenti ai medesimi, quali a titolo meramente esemplificativo:

- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, in qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato

- assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari nonché prestare fidejussioni, avalli e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative

- dare adesione e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'articolo 1, co. 238 e ss. della legge 205/2017 e ss.mm.ii.. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone infine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà inoltre finanziare e sostenere - ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 381/91 - lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

TITOLO III *

SOCI

Art. 5

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato adeguata capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale e che - per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione - possano partecipare attivamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare per lo sviluppo e il raggiungimento dei suoi scopi, anche in qualità di elementi tecnici e amministrativi, la cui ammissione è consentita nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In particolare, possono presentare istanza per essere ammessi in qualità di soci lavoratori, i lavoratori della Cooperativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori il cui incarico sia stato pattuito per una durata complessiva di almeno 24 mesi, che abbiano frequentato le attività di formazione sociale offerte dalla Cooperativa secondo una programmazione almeno semestrale, al fine di promuovere l'adesione responsabile, consapevole e informata di nuovi soci all'impresa mutualistica.

Roberto Lucio

Diego Bertelli
Werner

9.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa partecipando alla formazione degli organosociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta
5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Inoltre, possono essere soci volontari della cooperativa coloro che - condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa - siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa stessa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, rinunciando a qualsiasi forma di compenso, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 381/1991. Il numero di tali "soci volontari" non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari devono essere iscritti in apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. L'ammissione del socio è finalizzata all'attuazione dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio medesimo all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve pertanto essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, senza compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Oltre ai soci operatori, possono essere ammessi "soci finanziatori".

ART.6

SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nella misura stabilita con delibera dell'assemblea dei soci.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Elisabetta Luciani *Diego Berti*
Werner

11

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea dei soci, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni - dei quali dichiara di avere preso visione - e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- e) l'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui al successivo art. 44
- f) la dichiarazione di avere effettivamente frequentato le attività di formazione sociale organizzate dalla Cooperativa, di cui al precedente art. 5.

Se trattasi di persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 381/1991, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
- b) estratto del verbale relativo alla delibera dell'organo competente in merito

all'adesione alla cooperativa, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nei precedenti punti c), d) ed e) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- A) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- B) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;
- C) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci
- D) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- E) l'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui al successivo art. 44
- F) la dichiarazione di avere effettivamente frequentato le attività di formazione sociale organizzate dalla Cooperativa, di cui al precedente art. 5.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria - in qualità di socio lavoratore, di socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 381/1991 o di socio volontario di cui all'articolo 2 della medesima legge 381/1991 - ovvero a quella speciale dei soci speciali in formazione o in inserimento di cui al precedente articolo 6.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla con raccomandata a/r agli interessati.

Roberto Lodi Bazzani
Neve



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel Regolamento di cui al successivo articolo 10.

Art. 8

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla società con preavviso di almeno novanta giorni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Tali quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le somme versate come tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno l'1% (uno per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. I "soci operatori" sono obbligati:
 1. al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini sopra previsti nonché al versamento delle successive eventuali sottoscrizioni d'aumento deliberate dagli organi competenti;
 2. al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio;
 3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 4. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il

libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione, che può tenere conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 10

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento economico complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità della prestazione assegnata dalla cooperativa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e, in ogni caso, secondo quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Ai fini del trattamento economico riconosciuto ai soci lavoratori, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017 in materia di differenziali retributivi.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone l'occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che determinino contrazioni dell'attività e non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, al fine di evitare riduzioni dell'organico, il consiglio di amministrazione o il soggetto da questo formalmente delegato potrà disporre la temporanea sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera d) della legge 142/2001, con le modalità e gli effetti previsti dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Roberto Lick *Diana Bichler*
Menner

L'eventuale periodo di inattività è considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso di soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 7, la qualità di socio si perde per recesso, esclusione, in caso di liquidazione e di sottoposizione dell'Ente a procedure concorsuali.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo articolo 44.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 142/2001, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo.

Art. 13

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o venga sottoposto a procedure concorsuali o fallimento;
- 3) che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/2001 - abbia visto risolto l'ulteriore rapporto

dilavoro:

4.1) subordinato

- a. per mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro
- b. per mutuo consenso o per dimissioni volontarie, anche durante il periodo di prova
- c. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- d. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
- e. per cessione di ramo d'azienda da parte della Cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro
- f. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

4.2) diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso
2. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del sociolavoratore;
- 4) che abbia avuto accesso ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 5) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 10) che con il suo comportamento abbia arrecato grave pregiudizio morale o materiale alla Cooperativa, anche attraverso il compimento di atti che ne possano ledere la reputazione e il buon nome verso gli altri soci, i dipendenti, i terzi, i committenti e i clienti
- 11) se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, che non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale
- 12) se socio persona giuridica ex articolo 11 della legge 381/1991, che sia stato sottoposto a

Philip Lucie. D. L. Behr
ne nene

17

procedure concorsuali o di cui sia stata accertata la responsabilità nelle ipotesi previste dagli articoli 24 e ss. del d.lgs. 231/2001.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio lavoratore comporta la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 142/2001.

Lo scioglimento per esclusione del rapporto sociale dei soci volontari e dei soci persone giuridiche determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i "soci" e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno rimesse alla decisione degli organismi di cui al successivo articolo 44.

I "soci" che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti a loro carico, dovranno promuovere le procedure di cui al successivo articolo 44.

L'opposizione del "socio" non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore, salva contraria disposizione del Consiglio di Amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

Art. 15

I "soci cooperatori" receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente aumentato per effetto di rivalutazioni e di ristorni.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio", diventa operativo, eventualmente ridotta in

proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

I soci receduti e esclusi hanno altresì diritto alla quota di dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Art. 16

In caso di morte del "socio lavoratore", il diritto degli eredi al rimborso del capitale sociale da lui effettivamente versato, eventualmente rivalutato, nonché aumentato a titolo di ristorno, maturerà nella misura e con le modalità previste nel presente Statuto all'art. 15.

Gli eredi del socio defunto, onde ottenere il rimborso dovranno presentare la documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e che comprovi l'avvenuta denuncia di successione sedovuta, e dovranno provvedere a nominare un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

I "soci cooperatori" receduti o esclusi e gli eredi dei "soci cooperatori" deceduti, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 18

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti sottoscritti e non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del sociodefunto.

TITOLO IV*

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19

Philipp Lisch *Del. R. Lisch*
ne *ne*

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 25, lett. c), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100,00 (cento/00) ciascuna. I conferimenti dei soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 59/1992 sono rappresentati da azioni nominative trasferibili ciascuna del valore nominale di Euro 25,00= (venticinque/00) destinato alla costituzione del fondo per il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessantagioni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 20

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo

complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione saranno altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e i diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto, nonché il termine minimo di durata del conferimento.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni di cui all'articolo 4 della legge 59/1992, a ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 100 azioni: n. 1 voto
- da 101 a 200 azioni: n. 2 voti
- da 201 a 300 azioni: n. 3 voti
- da 301 a 400 azioni: n. 4 voti
- oltre 401 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione

dei titoli.

Art. 21

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso e in ogni caso di liquidazione della partecipazione del Socio finanziatore, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui agli articoli 2437bis e ss. del codice civile, esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti.

Art. 22

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al

consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 29 e ss. del presente Statuto.

Art. 23 bis

Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali ed amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei socooperatori può essere escluso dalla medesima delibera che approva l'emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle

norme di legge e dal precedente articolo 23.

Gli strumenti finanziari sono remunerati nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio (anche in via privilegiata) ovvero, ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, mediante la corresponsione di interessi in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e concorrono nella sopportazione delle perdite pari passo con il capitale dei soci finanziatori di cui al successivo art. 25, lett. B), in via privilegiata ai sensi del precedente art. 21, comma 4. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale.

TITOLO V*

RISTORNO

Art. 24

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico: per i soci lavoratori titolari di un rapporto ulteriore di lavoro subordinato, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale; per i soci lavoratori titolari di un rapporto ulteriore di lavoro diverso da quello subordinato, in relazione all'ammontare del compenso pattuito per lo svolgimento dell'incarico.

I parametri di incidenza di tali criteri verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui ai punti lettere 1, 2, 3, e 5.2 dell'art. 27 dello Statuto sociale.

TITOLO VI*

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- A) dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale come determinato ai sensi del precedente articolo 7
- B) dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00=
- C) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00= destinato alla costituzione del fondo di cui al precedente articolo 5 del presente statuto
- D) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o escluse agli eredi dei soci deceduti
- E) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge
- F) dalla riserva straordinaria indivisibile
- G) dal Fondo Strumenti Finanziari Partecipativi formato dagli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari di cui all'art.23 bis del presente Statuto

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, eventualmente aumentate per rivalutazione o ritorno.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto

dello scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esuccessive modificazioni e integrazioni. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, 1 comma, del codice civile; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventigiorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero - qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimocomma dell'art. 2364 del codice civile - entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione adottata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Le ragioni della dilazione sono segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione.

La Cooperativa redige inoltre il Bilancio sociale redatto in conformità alle linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, nonché secondo le indicazioni della vigente normativa regionale in materia di cooperazione sociale. Nel bilancio sociale, la Cooperativa dà conto del rispetto dei parametri fissati dall'articolo 13 del d.lgs. 112/2017 in materia di differenzia retributiva tra i soci lavoratori.

A norma dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017, il bilancio sociale è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della cooperativa.

DESTINAZIONE DELL'UTILE

ART. 27

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto, destinandolo:

1. al fondo di riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
2. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 59/92, nella misura e con le modalità fissate dalla legislazione in materia di società cooperative
3. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 21, comma 1
4. a eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro a favore dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24
- 5.1 un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente
- 5.2 un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci sovventori e finanziatori nei limiti previsti dalla legge, e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti di emissione;
6. quanto residua al fondo di riserva straordinaria indivisibile ovvero ai fondi di cui alla lettera E) del precedente articolo 25.

Fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, l'Assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui al precedente numero 5.1), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti. In deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità degli utili può essere devoluta alla riserva di cui al numero 1), salva la destinazione obbligatoria di cui al numero 2) e fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 21.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori e non potrà essere effettuata rivalutazione gratuita del capitale sociale dagli stessi conferito finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve indivisibili eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII* ORGANI SOCIALI

Art. 28

La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione

tradizionale. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 29

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), l'ora e la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

- A) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- B) pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale "la Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- C) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, dovrà essere data loro tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a una di quelle obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 30

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo; approva inoltre il bilancio sociale in conformità alle linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, ai sensi del d.lgs. 112/2017
- b) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche;
- c) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 36 e provvede alle relative nomine;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

e) nomina - se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno - i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi; delibera l'eventuale revoca;

f) conferisce, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto

e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato

g) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto secondo il disposto dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile;

h) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;

i) delibera l'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;

l) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

m) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto sottoposti al suo esame dagli amministratori;

p) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

q) delibera sull'adesione a un gruppo cooperativo paritetico.

Essa è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero - qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile - entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario ovvero quando convocata dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del codice civile.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea

delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

Art. 32

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, per lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, nonché in caso di cambiamento significativo dell'oggetto sociale che comporti la modifica sostanziale del settore di attività esercitata dalla cooperativa, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 33

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" nel libro dei "soci finanziatori" da almeno novanta giorni, che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Ciascun socio cooperatore, sia esso socio lavoratore, socio volontario o socio persona giuridica di cui alla legge 381/1991, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio finanziatore, lo stesso avrà diritto ad un

solo voto quale socio cooperatore, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2 del codice civile. I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al precedente articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci, ai sensi dell'art. 2539 del codice civile. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto al voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 34

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza da un vice presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei soci presenti e rappresentati. L'Assemblea nomina un segretario e, quando accorreranno, due scrutatori. Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che deve consentire - per ciascuna votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ASSEMBLEE SEPARATE

Art. 35

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile le assemblee sono precedute da assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci e importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri che va da un minimo di cinque a un massimo di venticinque membri eletti dall'assemblea dei soci.

Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Un numero di consiglieri inferiore a un terzo dei componenti del CdA può essere scelto tra i soci finanziatori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci finanziatori persone giuridiche.

Possono essere eletti in qualità di amministratore i soci cooperatori che:

- 1) godano dei diritti di cui all'articolo 2382 c.c.
- 2) non si trovino in situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c.
- 3) non abbiano subito i procedimenti, i provvedimenti o le sentenze di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) g), e comma 2 del decreto legislativo 50/2016
- 4) non siano destinatari di sentenze di condanna per i reati di cui al Libro II, Titolo XII (reati contro la persona) e Titolo XIII (reati contro il patrimonio) del codice penale e per i

reati previsti dal D.P.R. 390/1990 (TU disciplina degli stupefacenti).

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio dell'amministratore.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche e attribuzioni, a carattere continuativo, in favore della società in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti. Può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui la decisione incida sui rapporti mutualistici con i soci, quali la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

ART. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

Deve essere convocato nei successivi trenta giorni qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente la specifica delle materie da trattare, da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano comunque informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

La parità di voti comporta il rigetto della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Il Consiglio può inoltre riunirsi e validamente deliberare anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, percepire integralmente gli interventi degli altri partecipanti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di

amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ai fini del miglior conseguimento dello scopo mutualistico edell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti espressamente riservati - dalla legge o del presente statuto - all'assemblea, e nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge da altre disposizioni del presente statuto:

1. convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
3. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
4. predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e i soci, e i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
5. redige i progetti di bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo nonché del bilancio sociale; relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica; nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
6. delibera tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale come prevista dal precedente articolo 4. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effettici cambiari e cartolari in genere;
7. delibera di concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
8. conferisce procure speciali per speciali atti, nomina eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferisce deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza e i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono,

ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

9. assume e licenzia il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni, provvedendo a inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri o dei dirigenti;

10. delibera l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto;

11. riconosce la qualifica di dirigente fissandone le funzioni, i compiti, le responsabilità e il trattamento normativo;

12. nomina il Direttore e i Comitati tecnici individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 38

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

PRESIDENTE

Art. 39

Non possono assumere la presidenza del consiglio di amministrazione della cooperativa i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal consiglio stesso nella sua prima riunione e ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nonché con speciale procura a dipendenti della cooperativa o a terzi per speciali atti.

La delega, in ogni caso, deve essere menzionata nel libro dei verbali del Consiglio di

Amministrazione.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente o ai vice presidenti, che le esercitano in forma disgiunta. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ORGANI DI CONTROLLO:

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 40

Il collegio sindacale - qualora nominato - si compone 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 41

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, del codice civile; l'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo se nominato.

Al collegio sindacale potrà essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 42

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 43

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII*

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

ART. 44

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

TITOLO IX*

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 32, disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
 3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
- La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto.
- I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

Art. 46

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/1992, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati
- b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO X*

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 47

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e previste nel presente statuto agli articoli 25, 27 e 46 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione sono definiti da apposito regolamento.

Art. 49

Per quanto non è previsto dal presente statuto e nei regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, si applicano le norme del vigente Codice Civile, della legge n. 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché - in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica - le disposizioni in materia di Impresa sociale.

[illegible]